



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 34 (Protocollo)

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 della Convenzione (nuovo articolo 28) sono sostituiti dai seguenti: "1 Ogni Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale puo', al momento della firma, del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione. 2 Qualsiasi Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale."

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

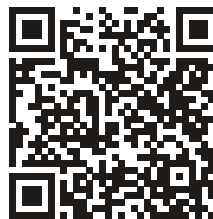
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-34>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it